SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 207**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 settembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **66:**

Credito fondiario, società per azioni, in Roma:

Obbligazioni fondiarie ed opere pubbliche sorteggiate il 28 luglio 1987.

Cartelle fondiarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate l'11 agosto 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 4 settembre 1987, n. 366.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, di disciplinare il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, di adottare misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, di emanare norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché di disporre interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 31 dicembre 1987.

2. È altresì prorogato fino al 31 dicembre 1987 il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già concesso venga a scadere nel corso dell'anno 1987.

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito dalla legge 9 dicembre 1982, n. 918, prorogato da ultimo dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1987 al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.

5. Il periodo massimo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria che entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ottenuto la proroga di sei mesi prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19, è ulteriormente incrementato di sei mesi.

6. I regimi speciali previsti dalle disposizioni richiamate nei commi 1, 2 e 4, saranno armonizzati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica degli interventi straordinari di integrazione salariale.

Art. 2.

1. La GEPI è autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire società

aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonché di dipendenti licenziati, nei territori sopra citati, da imprese in amministrazione straordinaria nel limite massimo globale non superiore a 3.000 unità.

2. La GEPI è tenuta a condizionare le assunzioni di personale presso le società da essa costituite ai sensi del comma 1, all'assunzione, da parte delle società o imprese che procedono ai licenziamenti, di obblighi negoziali relativi alla cessione dei mezzi produttivi e degli immobili pertinenti. Le operazioni relative alle suddette assunzioni devono comunque essere portate a termine entro sessanta giorni dalla delibera del CIPI. Qualora non sia stato possibile adempiere agli obblighi in questione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta le determinazioni del caso.

3. Le deliberazioni del CIPI di cui al comma 1, devono indicare espressamente le società di appartenenza ed il numero dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione.

4. Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni.

5. In deroga alla normativa vigente, la GEPI può effettuare, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, a favore di aziende del settore tessile ubicate nel comune di Lucca.

Art. 3.

1. La GEPI è autorizzata a promuovere e a realizzare iniziative di reimpiego dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2, anche unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al capitale di rischio.

2. La GEPI e le società cui essa partecipa potranno concordare con amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupazione temporanea, in lavori socialmente utili, dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63.

3. Ai predetti lavoratori si applicano le modalità e le condizioni di elevazione del trattamento di integrazione salariale previste nell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390.

4. I lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, cessano dal beneficio dell'integrazione salariale nei casi in cui:

a) rifiutino l'avviamento al lavoro, sempre che il luogo di lavoro disti non più di 50 chilometri dal comune di residenza;

b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati dalle società di appartenenza;

c) non frequentino regolarmente i corsi di formazione di cui alla lettera *b)*;

d) rifiutino l'occupazione di cui al comma 2.

Art. 4.

1. I lavoratori aventi diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, che intraprendano una attività autonoma o si associno in cooperative di produzione e lavoro, possono richiedere, in sostituzione del trattamento predetto, la liquidazione in unica soluzione della residua indennità ad essi spettante.

Art. 5.

1. Le norme di attuazione degli articoli 3 e 4 sono emanate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 445, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, e dall'articolo 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, è inserito il seguente:

«Nel computo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma sono compresi i debiti verso società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali approvati dal CIPI nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale».

2. Nel corso della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, non possono essere autorizzati sequestri conservativi e cessano gli effetti di quelli concessi.

3. Nei confronti delle società sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni, scade nel periodo compreso tra il 1° maggio 1987 e il 29 febbraio 1988, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, le parole: «tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare», sono sostituite dalle seguenti: «tali mutui sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare».

Art. 7.

1. All'onere derivante dagli articoli 1, 2 e 4 nell'anno 1987, valutato in lire 350 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 8.

1. Alle imprese esercenti attività delle fonderie di ghisa e di acciaio che realizzino, entro il 31 dicembre 1987, riduzioni di capacità produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio mediante rottamazione dei forni fusori e degli impianti di formatura, può essere concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di L. 250.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, a condizione che l'impresa beneficiaria del contributo per la rottamazione degli impianti presenti e realizzi programmi di investimento in altri settori industriali o in servizi della produzione industriale, a tutela dell'occupazione nelle aree interessate.

2. Le società di cui all'articolo 2359 del codice civile potranno accedere ai benefici di cui al comma 1 anche sulla base di una valutazione complessiva dei programmi del gruppo societario a tutela dell'occupazione.

3. Gli impianti da demolire, in possesso dell'istante alla data di presentazione della domanda, debbono essere stati in produzione fino al 31 dicembre 1986 e, ove operanti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, debbono essere stati in attività entro il primo semestre 1984. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione dal proprietario degli impianti.

4. Le domande di contributo di cui al presente articolo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sulle domande di contributo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da una commissione tecnica da costituirsi con decreto dello stesso Ministro. Il contributo è erogato previo accertamento della commissione tecnica dell'avvenuta riduzione di capacità produttiva mediante rottamazione e dell'effettuata realizzazione dei programmi di investimento annessi alla domanda di contributo.

5. La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, del livello qualitativo della produzione realizzata, nonché della localizzazione dei medesimi impianti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della qualità del programma di reinvestimento presentato, anche dal punto di vista della programmata soluzione dei problemi occupazionali.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri per l'accertamento della capacità produttiva degli impianti ai fini della concessione del contributo, con riguardo anche all'entità del metallo fuso, ai turni di lavorazione ed alla effettiva produzione.

7. Il regime autorizzatorio agli investimenti previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, e prorogato con decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è esteso al settore delle fonderie di ghisa e di acciaio e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1988.

8. I contributi previsti dal comma 1 graveranno sul «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che è all'uopo incrementato di lire 40 miliardi. A tale maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Il contributo a fondo perduto di lire 8 miliardi di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, può essere utilizzato, oltre che per l'acquisto di aree industriali, anche per l'acquisto, in tutto o in parte, dei beni e servizi che insistono sulle aree stesse, di proprietà delle imprese siderurgiche che abbiano soppresso i propri impianti.

Art. 10.

1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata, per l'anno 1987, l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato tra le due amministrazioni interessate. Le modalità di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

2. Le società cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili, in attuazione del programma previsto dal comma 1, sono sottoposte a gestione commissariale ai sensi del presente decreto, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 2543 del codice civile e dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

3. La nomina dei commissari governativi viene effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento, in deroga al disposto dell'articolo 2400 del codice civile, si procede alla nomina dei sindaci, determinandone la durata in carica, da prescegliere fra dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'interno.

4. I poteri e la durata in carica dei commissari sono determinati, con lo stesso provvedimento, anche in deroga al disposto dell'articolo 2543 del codice civile.

5. Fino alla cessazione delle gestioni commissariali non è consentito alle cooperative di cui al presente articolo l'assunzione e lo svolgimento di attività diverse da quelle ad esse affidate dagli enti indicati al comma 1.

Art. 11.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è nominato un commissario coordinatore, con il compito di coordinare, controllare e coadiuvare l'attività dei commissari governativi.

2. Il commissario coordinatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

3. Il commissario coordinatore gestisce un centro unico di servizi amministrativi, contabili e consultivi, di cui si avvalgono, in via esclusiva e obbligatoria, sulla base di apposita convenzione, i commissari governativi e le singole cooperative.

4. È fatto divieto alle cooperative di utilizzare alcuno dei propri soci in servizi diversi da quelli ad esse affidatigli dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10. I commissari governativi tuttavia, per straordinarie e incomprimibili esigenze specificamente motivate, possono, d'intesa con il commissario coordinatore, destinare alcuni soci a servizi diversi da quelli affidati alle cooperative interessate dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10, nel limite massimo inderogabile del 5 per cento dei soci di tutte le cooperative in gestione commissariale.

5. È fatto divieto alle cooperative di costituire strutture amministrative o contabili e di avvalersi di collaborazioni o servizi che non siano quelli del centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore. Ogni spesa per l'espletamento dei servizi affidati è ad esclusivo carico della cooperativa interessata. Le eventuali spese generali e diverse sono rimborsate nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, su presentazione di comprovante documentazione di esborso, nel limite massimo del 5 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte nel corso dell'anno ai soci, comprensive della tredicesima mensilità, e comunque nel limite complessivo di cui al comma 11.

6. Il commissario coordinatore riferisce trimestralmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno ed al prefetto di Napoli sull'andamento delle gestioni sia sotto l'aspetto contabile amministrativo, sia sull'effettiva esecuzione dei lavori, in base alle relazioni trasmessegli dai commissari ai sensi del comma 7 ed alle notizie acquisite dagli enti locali interessati.

7. I commissari governativi presentano mensilmente relazione scritta al commissario coordinatore sull'attività delle cooperative da loro gestite, sui lavori effettivamente svolti, sull'applicazione delle convenzioni stipulate con

il comune e la provincia di Napoli e sui connessi adempimenti amministrativo-contabili. La relazione è vistata dal collegio sindacale.

8. In caso di assenza o impedimento di uno dei commissari governativi, il commissario coordinatore conferisce ad altro commissario governativo l'incarico di sostituirlo temporaneamente.

9. Il compenso spettante ai commissari governativi ed ai sindaci è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro del tesoro, determina il compenso spettante al commissario coordinatore.

11. I compensi di cui ai commi 9 e 10, le spese di gestione, le spese generali e diverse, le spese per il centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore, nonché ogni altra spesa non di personale attinente l'attività delle cooperative, gravano sul finanziamento di cui all'articolo 10 nel limite massimo del 5 per cento dello stanziamento complessivo.

12. Il pagamento delle spese di cui al comma 11 avviene su presentazione di regolari fatture o, ove non possibile, su presentazione di regolari scontrini fiscali o ricevute fiscali.

Art. 12.

1. L'attuazione dei programmi per lavori socialmente utili da svolgere nel comune e nella provincia di Napoli è affidata esclusivamente alle cooperative che alla data del 31 luglio 1986 avevano stipulato a tale fine apposite convenzioni con detti enti.

2. Possono essere avviati ai lavori di cui al comma 1 esclusivamente i soci iscritti, alla stessa data, sui libri paga e matricola.

3. I soci che risultano assenti dai posti di lavoro senza giustificato motivo sono automaticamente espulsi dalla cooperativa di appartenenza, con atto dovuto, dal commissario governativo. In ogni caso, l'assenza dal lavoro per un periodo superiore a quindici giorni anche non consecutivi, comporta l'esclusione dalla società, nonché l'impossibilità di far parte di essa o di altra cooperativa interessata ai medesimi programmi di lavoro. Tale disposizione non si applica esclusivamente in caso di assenza per motivi di salute comprovati da apposito certificato rilasciato da medico del Servizio sanitario nazionale e fatto pervenire entro tre giorni al commissario governativo che, dopo cinque giorni, è comunque tenuto a disporre la visita di controllo.

4. L'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio effettua controlli periodici in ordine all'osservanza delle norme del presente articolo.

5. Il comune e la provincia di Napoli effettuano i necessari controlli per accertare l'avvenuta esecuzione dei lavori.

6. All'onere di lire 90 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 10 e 11 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi per la prosecuzione nell'anno 1987 del programma di cui alla legge n. 41 del 1986, articolo 16, comma 3».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. I lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, hanno diritto di precedenza ai fini dell'assunzione da parte del comune di Palermo per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, in materia di manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

2. Nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, non più di 200 unità di lavoratori di quelle previste nello stesso comma possono essere assunte dal comune di Palermo, per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi di cui al comma 1. A tal fine il comune può assumere, con contratto di diritto privato di durata non superiore ad un anno e con le procedure di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, i lavoratori residenti nel medesimo comune alla data del 1° gennaio 1987 ed iscritti nelle liste di collocamento per le corrispondenti qualifiche.

Art. 14.

1. A favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, di tutti i settori privati, operanti nelle zone delle province di Sondrio, Bolzano e Novara individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno avuto inizio il

18 luglio 1987, è corrisposta una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni familiari ove spettanti.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per un semestre, prorogabile per non più di due trimestri consecutivi.

3. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, all'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. I lavoratori sopra richiamati ed i familiari a carico sono esclusi dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa previste per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

4. I benefici di cui ai precedenti commi spettano altresì ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, di tutti i settori privati, operanti in zone diverse da quelle colpite dagli eventi alluvionali, che, residenti nelle zone interessate dagli eventi predetti, siano impediti a raggiungere il luogo di lavoro a causa degli eventi stessi.

5. Alla corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni, degli operai dell'industria.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1987 e in lire 40 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Differimento pagamento imposta di fabbricazione su prodotti petroliferi e razionalizzazione rete distribuzione carburanti».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Al fine di favorire la formazione professionale delle maestranze dipendenti dalle imprese soggette a processi di ristrutturazione tecnologica, ubicate nei territori di cui al presente articolo, realizzata mediante progetti autorizzati dalla regione Lombardia e dalla provincia di Bolzano a favore della regione e della provincia medesime, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è incrementato in misura pari a lire 2 miliardi per l'anno 1987 e 3 miliardi per l'anno 1988, mediante prelievo di pari complessivo importo dalla gestione di cui all'articolo 26 della stessa legge.

Art. 15.

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Art. 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 14
87G0572

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 3 luglio 1987, n. 262

Il decreto-legge 3 luglio 1987, n. 262, recante: «Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1987.
87A7827

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 agosto 1987.

Accertamento dell'importo dei certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso variabile con godimento 19 maggio 1986 convertiti in certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso fisso del 9,50% annuale con godimento 19 maggio 1987, di durata quinquennale e determinazione dei loro segni caratteristici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto della Direzione generale del tesoro n. 623006/66/AU-110 del 10 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile al portatore, della durata di sei anni, con godimento 19 maggio 1986, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 7 del suddetto decreto del 10 maggio 1986, ove si prevede:

che i portatori dei titoli possono richiedere, nel periodo dal 19 al 31 maggio 1987, la conversione dei medesimi in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso del 9,50% annuale, di durata quinquennale, con godimento 19 maggio 1987;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso;

Visto, altresì, l'art. 16 del citato decreto del 10 maggio 1986, ove si dispone che i certificati a tasso fisso, risultanti dalle operazioni di conversione di quelli a tasso variabile, verranno allestiti secondo le caratteristiche da indicare col medesimo decreto con cui si provvede ad accertare l'importo dei certificati stessi;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che, al termine delle operazioni di conversione dei titoli in parola, l'importo dei certificati convertiti in titoli a tasso fisso è risultato pari a L. 974.460.000.000 e che, pertanto, l'ammontare dei certificati a tasso variabile si riduce a L. 2.025.540.000.000;

Visto il decreto della Direzione generale del tesoro del 14 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1987, con cui si è provveduto a determinare nella misura del 9,65% il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sulla seconda cedola — di scadenza 19 maggio 1988 — dei suddetti certificati di credito a tasso variabile, relativamente alla quota dei medesimi non convertita in titoli a tasso fisso;

Visto l'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale del 10 maggio 1986, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, della durata di sei anni, con godimento 19 maggio 1986, convertiti in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso del 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 19 maggio 1987, ammonta a L. 974.460.000.000.

Di conseguenza, l'importo dei suddetti certificati a tasso variabile si riduce, dalle iniziali lire 3.000 miliardi, a L. 2.025.540.000.000.

Art. 2.

L'onere per gli interessi da corrispondere alla scadenza del 19 maggio 1988 sui CCT a tasso variabile e su quelli a tasso fisso, di cui al precedente art. 1, sarà pertanto di complessive L. 288.038.310.000, così ripartite:

L. 195.464.610.000 per la seconda cedola dei CCT a tasso variabile con godimento 19 maggio 1986, circolanti per l'importo di L. 2.025.540.000.000 (tasso: 9,65%);

L. 92.573.700.000 per la prima cedola dei CCT a tasso fisso con godimento 19 maggio 1987, circolanti per l'importo di L. 974.460.000.000 (tasso: 9,50%).

L'onere suddetto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del citato decreto del 10 maggio 1986, le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro a tasso fisso, con godimento 19 maggio 1987, di durata quinquennale, da allestirsi in sostituzione di quelli a tasso variabile emessi col provvedimento stesso, sono determinate come segue.

I suddetti certificati di credito a tasso fisso, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 9,50% EX CONVERTIBILE» «19 MAGGIO 1987/1992».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e le diciture: «IL DIRETTORE GENERALE» (Ranuzzi), «VISTO PER LA CORTE DEI CONTI» (Spanò), «IL PRIMO DIRIGENTE» (Marzio); nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 9,50% EX CONVERTIBILE» «19 MAGGIO 1987/1992».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo, nonché del numero di codice ABI; negli angoli in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola e delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati e ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 5, 6 e 8 del decreto ministeriale n. 623006/66/AU-110 del 10 maggio 1986, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 9,50% EX CONVERTIBILE» «19 maggio 1987/1992».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;
il valore nominale stampato in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché le firme del direttore generale, del rappresentante della Corte dei conti e del primo dirigente, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5.000.000: in mattone;
taglio da lire 10.000.000: in azzurro;
taglio da lire 50.000.000: in celeste;
taglio da lire 100.000.000: in verde;
taglio da lire 500.000.000: in rosa;
taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;
taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1987
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 324

87A7804

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 170

Corso dei cambi del 1° settembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1311,500	1311,500	1311,60	1311,500	1311,50	1311,50	1311,500	1311,500	1311,500	1311,50
Marco germanico	723,970	723,970	723,80	723,970	723,97	723,98	723,990	723,970	723,970	723,97
Franco francese	216,480	216,480	216,48	216,480	216,48	216,48	216;480	216,480	216,480	216,48
Fiorino olandese	642,680	642,680	642,55	642,680	642,68	642,65	642,620	642,680	642,680	642,68
Franco belga	34,832	34,832	34,83	34,832	34,832	34,83	34,830	34,832	34,832	34,83
Lira sterlina	2146,400	2146,400	2148,50	2146,400	2146,40	2146,54	2146,680	2146,400	2146,400	2146,40
Lira irlandese	1926,900	1926,900	1927 —	1926,900	1926,90	1926,86	1926,820	1926,900	1926,900	—
Corona danese	188,140	188,140	188,10	188,140	188,14	188,12	188,110	188,140	188,140	188,14
Dracma	9,506	9,506	9,52	9,506	—	—	9,505	9,506	9,506	—
E.C.U.	1500,300	1500,300	1499,75	1500,300	1500,30	1500,30	1500,300	1500,300	1500,300	1500,30
Dollaro canadese	994,500	994,500	994 —	994,500	994,50	994,50	994,500	994,500	994,500	994,50
Yen giapponese	9,248	9,248	9,25	9,248	9,248	9,24	9,248	9,248	9,248	9,24
Franco svizzero	877,500	877,500	877,75	877,500	877,50	877,49	877,480	877,500	877,500	877,50
Scellino austriaco	102,870	102,870	102,90	102,870	102,87	102,87	102,882	102,870	102,870	102,87
Corona norvegese	197,130	197,130	197,30	197,130	197,13	197,17	197,210	197,130	197,130	197,13
Corona svedese	205,890	205,890	206 —	205,890	205,89	206 —	205,880	205,890	205,890	205,89
FIM	298,600	298,600	298,90	298,600	298,60	298,50	298,600	298,600	298,600	—
Escudo portoghese	9,195	9,195	9,20	9,195	9,195	9,21	9,200	9,195	9,195	9,19
Peseta spagnola	10,772	10,772	10,77	10,772	10,772	10,77	10,780	10,772	10,772	10,77
Dollaro australiano	941,250	941,250	940 —	941,250	941,25	937,60	940,300	941,250	941,250	941,25

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° settembre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1311,500
Marco germanico	723,980
Franco francese	216,480
Fiorino olandese	642,650
Franco belga	34,831
Lira sterlina	2146,540
Lira irlandese	1926,860
Corona danese	188,125
Dracma	9,505
E.C.U.	1500,300
Dollaro canadese	994,500
Yen giapponese	9,248
Franco svizzero	877,490
Scellino austriaco	102,876
Corona norvegese	197,170
Corona svedese	205,885
FIM	298,600
Escudo portoghese	9,197
Peseta spagnola	10,776
Dollaro australiano	940,775

Media dei titoli del 1° settembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	85,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	95 —
» 10% » » 1977-92	96,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,125
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,175
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-11-1983/87	100 —
» » » » 1-12-1983/87	100,125
» » » » 1- 1-1984/88	100 —
» » » » 1- 2-1984/88	100,150
» » » » 1- 3-1984/88	100,175
» » » » 1- 4-1984/88	100,150
» » » » 1- 5-1984/88	99,900
» » » » 1- 6-1984/88	99,825
» » » » 1- 7-1983/88	100,275
» » » » 1- 8-1983/88	100,325
» » » » 1- 9-1983/88	100,775
» » » » 1-10-1983/88	101 —
» » » » 15- 7-1985/90	98,200
» » » » 16- 8-1985/90	98,275
» » » » 18- 9-1985/90	97,950
» » » » 18-10-1985/90	97,825
» » » » 1-11-1983/90	102,300
» » » » 18-11-1985/90	97,575
» » » » 1-12-1983/90	101,800
» » » » 18-12-1985/90	98,600
» » » » 1- 1-1984/91	101,925
» » » » 17- 1-1986/91	98,400
» » » » 1- 2-1984/91	101,975
» » » » 18- 2-1986/91	97,950
» » » » 1- 3-1984/91	101,075
» » » » 18- 3-1986/91	98,500
» » » » 1- 4-1984/91	101,250
» » » » 1- 5-1984/91	100,850
» » » » 1- 6-1984/91	101,275
» » » » 1- 7-1984/91	99,925
» » » » 1- 8-1984/91	99,825
» » » » 1- 9-1984/91	100,400
» » » » 1-10-1984/91	100 —
» » » » 1-11-1984/91	99,975
» » » » 1-12-1984/91	99,775
» » » » 1- 1-1985/92	98,200
» » » » 1- 2-1985/92	96,750
» » » » 18- 4-1986/92	99 —
» » » » 1- 2-1985/95	97,700
» » » » 1- 3-1985/95	93,650
» » » » 1- 4-1985/95	93,425
» » » » 1- 5-1985/95	93,250

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	93,150
» » » » 1- 7-1985/95	94,950
» » » » 1- 8-1985/95	94,800
» » » » 1- 9-1985/95	95,875
» » » » 1-10-1985/95	95,100
» » » » 1-11-1985/95	95,825
» » » » 1-12-1985/95	95,400
» » » » 1- 1-1986/96	95,550
» » » » 1- 2-1986/96	95,950
» » » » 1- 3-1986/96	95,325
» » » » 1- 4-1986/96	94,650
» » » » 1- 5-1986/96	94,500
» » » » 1- 6-1986/96	94,375
» » » » 1- 7-1986/96	94,575
» » » » 1- 8-1986/96	94,725
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,825
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,175
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,475
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,750
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,700
» » » 12,50% 1-10-1988	101,800
» » » 12,50% 1-11-1988	102 —
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,750
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,975
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,350
» » » 12,00% 1- 4-1989	101 —
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,350
» » » 9,25% 1- 1-1990	94,825
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,325
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,125
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,800
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,200
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,125
» » » 10,00% 1- 6-1990	96,850
» » » 9,50% 1- 7-1990	94,975
» » » 9,50% 1- 8-1990	95,400
» » » 9,25% 1- 9-1990	94,900
» » » 9,25% 1-10-1990	93,250
» » » 9,25% 1-11-1990	93,725
» » » 9,25% 1-12-1990	93,700
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,550
» » » 9,25% 1- 1-1992	91,125
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,125
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	108,175
» » » » 1983/90 11,50%	107,950
» » » » 1984/91 11,25%	108,500
» » » » 1984/92 10,50%	107,875
» » » » 1985/93 9,60%	103,500
» » » » 1985/93 9,75%	104,625
» » » » 1985/93 9,00%	101,450
» » » » 1985/93 8,75%	100,975
» » » » 1986/94 8,75%	100,625
» » » » 1986/94 6,90%	95,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M01097

MINISTERO DEL TESORO

N. 171

Corso dei cambi del 2 settembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1309,200	1309,200	1309,20	1309,200	1309,200	1309,12	1309,050	1309,200	1309,200	1309,20
Marco germanico	723,970	723,970	724,40	723,970	723,970	723,98	723,990	723,970	723,970	723,97
Franco francese	216,300	216,300	216,40	216,300	216,300	216,30	216,310	216,300	216,300	216,30
Fiorino olandese	642,700	642,700	642,58	642,700	642,700	642,66	642,630	642,700	642,700	642,70
Franco belga	34,846	34,846	34,86	34,846	34,846	34,84	34,839	34,846	34,846	34,85
Lira sterlina	2154,500	2154,500	2154 —	2154,500	2154,500	2154,75	2155 —	2154,500	2154,500	2154,50
Lira irlandese	1928,500	1928,500	1927 —	1928,500	1928,500	1928,50	1928,500	1928,500	1928,500	—
Corona danese	187,940	187,940	188 —	187,940	187,940	187,94	187,950	187,940	187,940	187,95
Dracma	9,514	9,514	9,51	9,514	—	—	9,507	9,514	9,514	—
E.C.U.	1500,800	1500,800	1499,90	1500,800	1500,800	1500,74	1500,680	1500,800	1500,800	1500,80
Dollaro canadese	995,800	995,800	996,10	995,800	995,800	995,78	995,760	995,800	995,800	995,80
Yen giapponese	9,275	9,275	9,28	9,275	9,275	9,27	9,274	9,275	9,275	9,27
Franco svizzero	877,350	877,350	877,75	877,350	877,350	877,35	877,350	877,350	877,350	877,35
Scellino austriaco	102,867	102,867	102,85	102,867	102,867	102,86	102,860	102,867	102,867	102,86
Corona norvegese	197,350	197,350	197,30	197,350	197,350	197,37	197,400	197,350	197,350	197,35
Corona svedese	205,870	205,870	205,90	205,870	205,870	205,88	205,900	205,870	205,870	205,87
FIM	298,720	298,720	298,50	298,720	298,720	298,66	298,600	298,720	298,720	—
Escudo portoghese	9,193	9,193	9,20	9,193	9,193	9,20	9,207	9,193	9,193	9,19
Peseta spagnola	10,785	10,785	10,79	10,785	10,785	10,78	10,785	10,785	10,785	10,78
Dollaro australiano	941,950	941,950	942 —	941,950	941,950	942,12	942,300	941,950	941,950	941,95

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1309,125
Marco germanico	723,980
Franco francese	216,305
Fiorino olandese	642,665
Franco belga	34,842
Lira sterlina	2154,750
Lira irlandese	1928,500
Corona danese	187,945
Dracma	9,510
E.C.U.	1500,740
Dollaro canadese	995,780
Yen giapponese	9,274
Franco svizzero	877,350
Scellino austriaco	102,863
Corona norvegese	197,375
Corona svedese	205,885
FIM	298,660
Escudo portoghese	9,200
Peseta spagnola	10,785
Dollaro australiano	942,125

Media dei titoli del 2 settembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	85,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	95 —
» 10% » » 1977-92	96,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,125
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,175
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-11-1983/87	99,950
» » » » 1-12-1983/87	100,125
» » » » 1- 1-1984/88	100 —
» » » » 1- 2-1984/88	100,025
» » » » 1- 3-1984/88	100,100
» » » » 1- 4-1984/88	100,150
» » » » 1- 5-1984/88	99,925
» » » » 1- 6-1984/88	99,900
» » » » 1- 7-1983/88	100,300
» » » » 1- 8-1983/88	100,325
» » » » 1- 9-1983/88	100,800
» » » » 1-10-1983/88	101 —
» » » » 15- 7-1985/90	98,050
» » » » 16- 8-1985/90	98,375
» » » » 18- 9-1985/90	97,950
» » » » 18-10-1985/90	97,825
» » » » 1-11-1983/90	102,300
» » » » 18-11-1985/90	97,700
» » » » 1-12-1983/90	101,900
» » » » 18-12-1985/90	98,675
» » » » 1- 1-1984/91	102,050
» » » » 17- 1-1986/91	98,500
» » » » 1- 2-1984/91	102,050
» » » » 18- 2-1986/91	97,975
» » » » 1- 3-1984/91	101,100
» » » » 18- 3-1986/91	98,575
» » » » 1- 4-1984/91	101,300
» » » » 1- 5-1984/91	101,025
» » » » 1- 6-1984/91	101,275
» » » » 1- 7-1984/91	100,025
» » » » 1- 8-1984/91	100,050
» » » » 1- 9-1984/91	100,600
» » » » 1-10-1984/91	100,175
» » » » 1-11-1984/91	100,350
» » » » 1-12-1984/91	100,100
» » » » 1- 1-1985/92	98,375
» » » » 1- 2-1985/92	96,975
» » » » 18- 4-1986/92	99,250
» » » » 1- 2-1985/95	97,900
» » » » 1- 3-1985/95	94,175
» » » » 1- 4-1985/95	93,650
» » » » 1- 5-1985/95	93,475

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	93,425
» » » » 1- 7-1985/95	94,875
» » » » 1- 8-1985/95	95.275
» » » » 1- 9-1985/95	96,775
» » » » 1-10-1985/95	95,750
» » » » 1-11-1985/95	96,325
» » » » 1-12-1985/95	96,375
» » » » 1- 1-1986/96	95,975
» » » » 1- 2-1986/96	96,350
» » » » 1- 3-1986/96	95,800
» » » » 1- 4-1986/96	95,100
» » » » 1- 5-1986/96	94,900
» » » » 1- 6-1986/96	94,850
» » » » 1- 7-1986/96	95 —
» » » » 1- 8-1986/96	95,150
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,800
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,150
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,450
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,700
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,675
» » » 12.50% 1-10-1988	101,825
» » » 12,50% 1-11-1988	102 —
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,825
» » » 12,50% 1- 2-1989	102 —
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,325
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,225
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,475
» » » 9,25% 1- 1-1990	95,350
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,875
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,650
» » » 9,15% 1- 3-1990	93,925
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,075
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,525
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,350
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,400
» » » 9,50% 1- 7-1990	95,600
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,425
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,950
» » » 9,25% 1-10-1990	93,800
» » » 9,25% 1-11-1990	94,475
» » » 9,25% 1-12-1990	94,250
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,075
» » » 9,25% 1- 1-1992	91,650
» » Nov. 9,15% 1- 3-1992	93 —
» » » 12,00% 1-10-1987	100,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	108,225
» » » » 1983/90 11,50%	107,875
» » » » 1984/91 11,25%	108,600
» » » » 1984/92 10,50%	107,775
» » » » 1985/93 9,60%	103,500
» » » » 1985/93 9,75%	104,475
» » » » 1985/93 9,00%	101,950
» » » » 1985/93 8,75%	100,750
» » » » 1986/94 8,75%	100,675
» » » » 1986/94 6,90%	95,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M02097

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazione allo statuto della fondazione denominata «Istituto casa famiglia S. Pio X», in Venezia

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1987, registro n. 29 Interno, foglio n. 46, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata approvata la modificazione all'art. 2 dello statuto della fondazione denominata «Istituto casa famiglia S. Pio X», in Venezia.

87A7706

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Gravina di Puglia

Con decreto interministeriale 27 luglio 1987, n. 339/*bis*, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'ex zona operativa I.R.B.M. riportata nel catasto del comune di Gravina di Puglia (Bari) alla partita 24014: foglio 147, particelle 11, 13 e 14; foglio 148, particella 23; foglio 149 particelle 10 e 13, per una superficie totale di Ha 17.68.60.

87A7656

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA E LA BORSA

Ammissione al subdeposito presso la Monte titoli S.p.a. dei certificati obbligazionari rappresentativi del prestito Se.Fi.Mont. 1987-90 serie Bull 7,50% e serie Bear 9%. (Deliberazione n. 3032 del 25 agosto 1987).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la «Monte titoli S.p.a.»;

Visto il regolamento contenente norme di attuazione della legge sopra citata, approvato con delibera della commissione n. 2723 del 18 febbraio 1987;

Vista la comunicazione in data 3 agosto 1987 con la quale la Monte titoli S.p.a. ha espresso parere favorevole all'ammissione al subdeposito presso la società del prestito obbligazionario «Se.Fi.Mont. 1987-90 in due serie (Bull 7,50% - Bear 9%) indicizzato nel rimborso del capitale» di lire 100 miliardi;

Vista la comunicazione in data 12 agosto 1987 con la quale la Banca d'Italia ha espresso, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, il proprio assenso all'adozione della delibera di ammissione al subdeposito presso la Monte titoli S.p.a. del citato prestito obbligazionario;

Considerato che i valori mobiliari rivenienti dal prestito obbligazionario di cui sopra rientrano nell'ipotesi prevista dall'art. 1, secondo comma, del regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289;

Delibera:

Sono ammessi al subdeposito presso la Monte titoli S.p.a. i certificati obbligazionari rappresentativi del prestito «Se.Fi.Mont. 1987-90 serie Bull 7,50% e serie Bear 9%» di lire 100 miliardi.

La presente delibera verrà comunicata alla Monte titoli S.p.a. ed alla Se.Fi.Mont. - Servizi finanziari Montedison S.p.a.

La presente delibera sarà altresì pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della CONSOB.

Milano, addì 25 agosto 1987

Il presidente vicario: PAZZI

87A7788

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso, per titoli ed esami, a nove posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 3 luglio 1986, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a nove posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1986, registro n. 23 Difesa, foglio n. 263);

Visto il decreto ministeriale in data 18 febbraio 1987, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (in corso di registrazione alla Corte dei conti);

Visto il decreto ministeriale in data 20 maggio 1987, con il quale il colonnello C.C.r.c. in s.p.e. Borzise Guido è sostituito nell'incarico di membro per gli esami di diritto e legislazione aeronautica della commissione del concorso in argomento dal colonnello C.C. r.c. in s.p.e. Rappazzo Stefano (in corso di registrazione alla Corte dei conti);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Articolo unico

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a nove posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Croce Massimo . . . . punti 453 —
2) Calvarese Johnny Will (nato il 21 gennaio 1959) . . . . » 416,50
3) Peccerillo Domenico (nato il 16 novembre 1961) . . . . » 416,50
4) Franzò Luciano . . . . » 406,50
5) Tritapepe Alfredo . . . . » 405 —
6) Barracchia Riccardo . . . . » 404 —
7) Scardigno Sebastiano . . . . » 403 —
8) Cesarini Antonio . . . . » 401,50
9) Riccio Vincenzo . . . . » 393 —
10) Graziani Stefano Maria . . . . » 392 —
11) Gasparrini Sergio . . . . » 352 —
12) Montanaro Roberto . . . . » 349,50

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1987

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1987
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 328

87A7530

UNIVERSITÀ DI TORINO

Concorsi a cinque posti di collaboratore tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 26 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Considerato che presso questo Ateneo si sono resi vacanti fino al 31 dicembre 1985, sette posti di collaboratore tecnico, area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria, settima qualifica funzionale, di cui ai decreti allegati;

Considerato altresì che il Ministro della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del bando di concorso, con le note sottospecificate, per cinque posti;

Tenuto presente che il Ministro della pubblica istruzione ha comunicato che, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge n. 808/77 e dell'art. 87 della legge n. 312/80, vengono riassorbiti i posti vacanti per i quali non sia pervenuta a tuttora relativa autorizzazione ad emanare il bando di concorso;

Vista la nota rettorale 19855/18 novembre 1986 inoltrata al Ministero della pubblica istruzione al fine di riottenere una assegnazione adeguata alle esigenze di questo Ateneo in considerazione dell'entità organica inferiore alle necessità e in rapporto agli altri Atenei;

Ritenuta pertanto la necessità di bandire immediatamente il concorso per i posti autorizzati a tutt'oggi;

Vista la nota ministeriale del 12 ottobre 1985, prot. n. 4194, con la quale sono stati autorizzati i bandi di concorso di cui ai prospetti allegati alla nota stessa;

Vista la nota ministeriale del 4 giugno 1986, prot. n. 2008, con la quale sono stati autorizzati i bandi di concorso di cui ai prospetti allegati alla nota stessa;

Considerato che sono disponibili presso questo Ateneo cinque posti di collaboratore tecnico, settima qualifica funzionale, area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria:

1) un posto assegnato presso l'istituto di zootecnica speciale della facoltà di agraria, resosi vacante a seguito della cessazione del sig. Piccotino Pietro a decorrere dal 1° maggio 1984;

2) un posto assegnato presso l'istituto di clinica dermatologica della facoltà di medicina e chirurgia resosi vacante a seguito della cessazione della sig.ra Lastella Isabella, a decorrere dal 3 febbraio 1985;

3) un posto assegnato presso l'istituto di chimica teorica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali resosi vacante a seguito della cessazione della sig.ra Angonoa Giuliana, a decorrere dal 1° agosto 1983;

4) un posto assegnato presso l'istituto di fisica generale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, resosi vacante a seguito della cessazione della sig.ra Rossetti Teresa, a decorrere dal 1° novembre 1984;

5) un posto assegnato presso il dipartimento di anatomia e fisiologia umana, resosi vacante a seguito della cessazione della sig.ra Cerutti Giuliana a decorrere dal 1° gennaio 1984;

Visti gli allegati decreti rettorali di inquadramento nella settima qualifica funzionale, area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria, profilo collaboratore tecnico, riguardanti il personale sopracitato nonché i relativi decreti di cessazione.

Esaminato ogni opportuno elemento;

Decreta:

Art. 1.

Numero posti

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami a cinque posti di settima qualifica funzionale, area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria per il profilo di collaboratore tecnico presso i sottoindicati istituti dell'Università degli studi di Torino:

Facoltà di agraria:
istituto di zootecnica speciale. . . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di clinica dermatologica . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituto di chimica teorica. . . . . » 1
istituto di fisica generale . . . . » 1

Dipartimento di anatomia e fisiologia umana . . . . . » 1

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, quarto comma, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, e dell'allegato *C* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità, è stabilita nella misura dell'80%, per chi proviene da assistente tecnico di laboratorio o tecnico di radiologia dell'area socio-sanitaria.

Pertanto sono da ritenersi riservati al personale suddetto tutti i posti di cui all'art. 1.

Il predetto personale deve altresì essere in possesso, a norma dell'art. 84 della legge n. 312/80, del titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla stessa qualifica inferiore (diploma di maturità scientifica, maturità tecnica o professionale ovvero diploma di abilitazione specifica per il profilo tecnico di radiologia.

Nel caso in cui i posti in questione non vengano ricoperti dai candidati riservatari, gli stessi debbono intendersi pubblici.

Art. 3.

Requisiti generali

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea come sotto specificato o diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale più quattro anni continuativi di attività lavorativa di collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale:

Istituto di zootecnica speciale - facoltà di agraria:
laurea rilasciata dalle facoltà di agraria.

Istituto di clinica dermatologica - facoltà di medicina e chirurgia:

laurea rilasciata dalle facoltà di medicina e chirurgia;

laurea in scienze biologiche.

Istituto di chimica teorica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

laurea rilasciata dalle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Istituto di fisica generale - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

laurea rilasciata dalle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

laurea in ingegneria.

Dipartimento di anatomia e fisiologia umana:

laurea in ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, in fisica.

Si prescinde dal titolo di studio suddetto, ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/80, per il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 4.

Domanda e termine

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, indirizzate al rettore di questa Università - Via Po, 17 - Torino, devono essere presentate, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da una della autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Le domande devono essere presentate singolarmente per ogni concorso al quale il candidato intende partecipare.

Nel caso in cui il candidato presenti una sola istanza per più concorsi l'istanza verrà ritenuta valida per la partecipazione al primo dei concorsi in essa indicati.

Art. 5.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome e il nome preciso ed indicare il domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, e sotto la propria responsabilità:

A) La data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il limite di età massimo previsto dalle norme vigenti, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere dal limite medesimo.

B) Di essere in possesso della cittadinanza italiana.

C) Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

D) Di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico.

E) Essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3 del presente bando; ovvero il servizio, sensa demerito, di almeno cinque anni nella qualifica inferiore.

F) La loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

G) I servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

H) Di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957.

I) L'eventualità di essere ammesso al concorso avvalendosi della riserva di cui alla legge n. 312/80, art. 84.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto rettorale sarà nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 28, titolo II, del decreto interministeriale 20 maggio 1983. La commissione riserverà ai titoli scientifici accademici professionali il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale secondo quanto previsto dai singoli programmi di esame che vengono allegati al presente decreto per farne parte integrante.

Le prove di esame si svolgeranno come sottospecificato:

Istituto di zootecnica speciale - facoltà di agraria:

prima prova scritta: 14 ottobre 1987, ore 8,30;
seconda prova pratica: 15 ottobre 1987, ore 8,30,
Torino, via V. Caluso, 21.

Istituto di clinica dermatologica - facoltà di medicina e chirurgia:

prima prova scritta: 8 settembre 1987, ore 9;
seconda prova pratica: 9 settembre 1987, ore 9,
Torino, via Cherasco, 23.

Istituto di chimica teorica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

prima scritta: 29 ottobre 1987, ore 9;
seconda prova pratica: 3 novembre 1987, ore 9,
Torino, via P. Giuria, 5.

Istituto di fisica generale - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

prima prova scritta: 5 ottobre 1987, ore 9;
seconda prova pratica: 6 ottobre 1987, ore 9,
Torino, corso M. D'Azeglio, 46 (ingresso via P. Giuria 1).

Dipartimento di anatomia e fisiologia umana:

prima prova scritta: 20 ottobre 1987, ore 9;
seconda prova pratica: 21 ottobre 1987, ore 9,
Torino, corso Raffaello, 30.

Eventuali variazioni relative al calendario di esame suindicato saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *del 1° settembre 1987.*

Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il rispetto delle date suindicate sarà cura di questa amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato a mezzo raccomandata A.R. eventuali variazioni.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti, di un valido documento di riconoscimento.

Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno superare la prova scritta con una votazione non inferiore a 7/10, e la prova pratica con una votazione non inferiore ai 6/10. Per ciò che non è previsto espressamente dal presente bando, si applicheranno le disposizioni normative vigenti in tema di disciplina dei concorsi pubblici di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 8.

Riserva dei posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato l'ultima prova ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto l'ultima prova.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e sempre che siano presentati con le modalità e dentro il termine precedentemente stabilito.

A norma dell'art. 12 della legge n. 482/68, agli idonei appartenenti alle seguenti categorie ed a quelle equiparate è riservata una aliquota pari al 15 per cento dei posti di organico: invalidi militari di guerra; invalidi civili di guerra; invalidi di servizio; invalidi di lavoro; orfani e vedove di guerra, per servizio, per lavoro; invalidi civili; sordomuti.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso, la commissione redige la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritta e pratica nonché del voto ottenuto in quella orale e della valutazione dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla riserva e preferenza a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine di legge per eventuali impugnative.

Art. 10.

Presentazione dei documenti per la nomina in prova

Previa approvazione della relativa graduatoria di merito si provvederà alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retributivo.

Entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio i vincitori dovranno presentare, conformemente alle leggi sul bollo, i documenti di cui all'elenco che segue.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Elenco dei documenti richiesti:

A) Diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3 del presente bando.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato). Per i candidati nati all'estero per i quali non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello Stato civile di un comune italiano è consentita la produzione del certificato della competente *autorità consolare, purché in regola con le vigenti* disposizioni fiscali. I concorrenti che hanno superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o, a seconda dei casi, all'esenzione dal rispetto del limite stesso.

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato attestante che il candidato è nel godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

F) Documento aggiornato, a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

G) Certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego per il quale concorre. I candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, debbono produrre ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dall'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti. Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo debbono presentare nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *A*) e *G*) nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *G*), del presente articolo, nonché la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi dalla data di nomina in prova.

I certificati di cui alle lettere *C*) e *D*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi del territorio di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 11.

Nomina

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale, area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria profilo collaboratore tecnico.

Il trattamento economico sarà quello iniziale, previsto dalle leggi attualmente in vigore.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto valgono, sempre che applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei pubblici concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e decreto interministeriale 20 maggio 1983.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Torino, addì 30 dicembre 1986

Il rettore: DIANZANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino, addì 17 luglio 1987
Registro n. 50 Università, foglio n. 278

PROGRAMMI DI ESAME

CONCORSO AD UN POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PRESSO L'ISTITUTO DI ZOOTECNICA SPECIALE DELLA FACOLTA DI AGRARIA

Gli esami consisteranno in tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

Prima prova (scritta) consistente nella risoluzione di quesiti di carattere scientifico-professionale a livello universitario o equivalente relativi alla qualifica prevista per il posto a concorso, con particolare riferimento ad argomenti di zootecnica speciale e di alimentazione-nutrizione degli animali da reddito.

Seconda prova (pratica) consistente nella individuazione e nella valutazione della produzione di animali di allevamento e di alimenti zootecnici, mediante l'uso di specifiche metodiche e/o strumentazione specialistica nonché nella formulazione di razioni alimentari per tutte le varie categorie di bestiame.

Prova orale riguardante la discussione degli argomenti indicati per le due precedenti prove nonché le eventuali conoscenze ed esperienze professionali del candidato, e volta altresì ad accertare l'attitudine a svolgere compiti di collaborazione in ambito delle esperienze didattiche e di ricerca.

CONCORSO AD UN POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PRESSO L'ISTITUTO DI CLINICA DERMATOLOGICA DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Gli esami consisteranno in tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

Prova scritta: tecniche immunopatologiche applicate alla cute. Caratterizzazione di cellule neoplastiche e reattive «in situ» nelle lesioni cutanee. Prove funzionali delle sottopopolazioni linfocitarie nei disordini linfoproliferativi cutanei e nei processi reattivi.

Prova pratica: allestimento di sezioni criostatiche cutanee ed interpretazione dei preparati immunoistochimici con valutazione delle specificità di marcatura.

Prova orale: impiego dei citofluorimetri a flusso e interpretazione dei risultati.

CONCORSO PUBBLICO AD UN POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PRESSO L'ISTITUTO DI CHIMICA TEORICA DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

Gli esami consisteranno in tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

Prova scritta mirante ad accertare una buona conoscenza del linguaggio FORTRAN, dei fondamentali algoritmi dell'algebra lineare, con riferimento a problemi di chimica teorica (testo di riferimento: P.W. Atkins, Molecular Quantum Mechanis Oxford University Press, Oxford 1983).

Prova pratica consistente nella compilazione ed esecuzione di un programma FORTRAN su un calcolatore IBM compatibile, tramite terminale (le procedure per il collegamento sono disponibili presso l'istituto).

Prova orale consistente nella discussione della prova scritta e in un colloquio sui titoli presentati.

CONCORSO AD UN POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PRESSO L'ISTITUTO DI FISICA GENERALE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

Gli esami consisteranno in tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

1) *Prova scritta:*

fisica generale;
elettronica ed elettronica applicata;
argomenti generali di sperimentazione.

2) *Prova pratica:*

sistemi di misura di grandezze fisiche;
strumentazione generale.

3) *Prova orale:*

fisica generale;
rivelatori di tecniche connesse;
elettronica ed elettronica applicata.

Lingue: inglese.

CONCORSO AD UN POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA

Gli esami consisteranno in tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

Prima prova scritta: redazione di un progetto di apparecchi elettronici.

Seconda prova pratica: messa a punto e collaudo di apparecchiature elettroniche del tipo amplificatori oscilloscopi e raggi catodici, registratori a nastro, elaboratori di segnali elettronici in connessione con le tematiche relative al trattamento ed alla elaborazione automatica dei dati forniti dallo strumento.

Prova orale: discussione degli argomenti svolti nelle due prove precedenti e nozioni di utilizzo del sistema informatico in un laboratorio provvisto di apparecchiature elettroniche.

87A7582

REGIONE CALABRIA

Concorso a tre posti di puericultrice presso l'unità sanitaria locale n. 20

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di puericultrice presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 31 del 31 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Soverato (Catanzaro).

87A7767

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di ingegnere civile coordinatore presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere civile coordinatore presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 94 del 5 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Piacenza.

87A7766

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di ingegnere meccanico;

cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (vigile di igiene), di cui due posti di geometra, due posti di perito industriale con indirizzo in chimica industriale e un posto di perito agrario;

quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di laboratorio medico);

dieci posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale);

cinque posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore (assistente sanitario).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantecinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 del 26 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Genova.

87A7796

REGIONE PIEMONTE

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 49

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 49, a:

un posto di operatore professionale coordinatore - assistente sanitario;

un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario;

dodici posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 31 del 5 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli).

87A7739

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 52

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 52, a:

un posto di coadiutore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - medicina del lavoro;

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 del 12 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Galliate (Novara).

87A7773

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 54

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 54, a:

Ruolo sanitario:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente medico di medicina generale;

un posto di assistente medico per il servizio di anatomia ed istologia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 33 del 19 agosto 1987 e quello dei rimanenti concorsi nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 del 12 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali dell'U.S.L. in Borgomanero (Novara).

87A7740

REGIONE LOMBARDIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a trentotto posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 46.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a trentotto posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

87A7770

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «Ospedale San Paolo» dell'unità sanitaria locale n. 75/16.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «Ospedale San Paolo» dell'unità sanitaria locale n. 75/16, a:

due posti di assistente medico del servizio di psichiatria;

due posti di assistente sociale;

due posti di psicologo collaboratore;

un posto di operatore professionale coordinatore - capo sala;

ventidue posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 2 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo dell'U.S.L. in Milano.

87A7771

REGIONE MOLISE

Concorso ad un posto di aiuto medico di odontoiatria e stomatologia presso l'unità sanitaria locale n. 3

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico di odontoiatria e stomatologia presso l'unità sanitaria locale n. 3, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 16 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Isernia.

87A7794

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino, a:

un posto di assistente medico di medicina generale;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 18 agosto 1987 e n. 34 del 28 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Borgo Valsugana (Trento).

87A7738

CA' D'INDUSTRIA DI COMO

Concorso a due posti di operatore professionale coordinatore (capo sala) presso l'istituto geriatrico di Como

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale coordinatore (capo sala), presso l'istituto geriatrico di Como.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 35 del 2 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Como.

87A7776

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 205 del 3 settembre 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

A.T.A.F. - Azienda consortile trasporti autolinee fiorentine: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo ufficio.

Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di addetto ai servizi comuni, ruolo amministrativo, riservato ai profughi ed orfani di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; un posto di addetto ai servizi comuni, ruolo tecnico; un posto di perito elettronico; sei posti di addetto ai servizi comuni, ruolo tecnico; due posti di perito chimico; cinque posti di tecnico di laboratorio chimico-biologico, un posto di assistente chimico; quattro posti di coadiutore tecnico; due posti di assistente veterinario; un posto di ragioniere e a due posti di coadiutore amministrativo.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.*

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 2 luglio 1987, concernente: «Istituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo, a carattere rotativo, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli della Comunità europea». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1987).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 7 della suddetta *Gazzetta Ufficiale,* all'ultimo capoverso dell'art. 2, dove è scritto: «...comitato di cui al *terzo* comma dell'art. 1.», leggasi: «...comitato di cui al *quinto* comma dell'art. 1.»;

alla pag. 8 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* al secondo capoverso dell'art. 3, dove è scritto: «...ivi compresa l'*esecuzione* delle garanzie.», leggasi: «...ivi compresa l'*escussione* delle garanzie.».

87A7780

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del bando di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/1 della regione Puglia. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 4 agosto 1987)

I concorsi indetti mediante l'estratto citato in epigrafe devono intendersi «concorsi *riservati*», anziché «concorsi *pubblici*» come erroneamente pubblicato alla pag. 53 della *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata.

87A7826

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 100.000**
- semestrale . . . . **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 82.000**
- semestrale . . . . **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 22.000**
- semestrale . . . . **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . **L. 313.000**
- semestrale . . . . **L. 172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . **L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . **L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . **L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . **L. 90.000**
Abbonamento semestrale . . . . **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221